



GISEC S.p.A. a Socio Unico
Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta
Sede Legale in Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta
Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA
MATERIALE EDILE E REAGENTI CHIMICI**

PROGETTO DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev.	Data	Prodotto	Controllato	Approvato
	Marzo 2020			

LOTTO 1 - CIG 819054076C FORNITURA DI MATERIALE EDILE

LOTTO 2 - CIG 8190547D31 FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI

Art. 1 ***Disposizioni generali***

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole forniture dette anche "contratti attuativi" che la GISEC S.p.A. vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

Art. 2 ***Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi***

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nelle forniture meglio specificate negli articoli a seguire.

Il presente Accordo quadro ha durata di 3 anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. La GISEC potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità delle forniture, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale la GISEC potrà affidare le singole forniture.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell' "Elenco prezzi posto a base di gara" di cui al successivo art. 6.

Art. 3 ***Valore massimo stimato dell'accordo quadro***

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € **300.000,00** (IVA esclusa), sulla base di prezzi indicati al successivo art. 6 "elenco prezzi a base di gara", di cui:

Lotto 1 – 150.000,00 Euro IVA per la fornitura di materiale edile;

Lotto 2 – 150.000,00 Euro IVA per la fornitura di reagenti chimici;

Sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui al successivo art. 6, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

I prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

Art. 4 ***Oggetto della fornitura***

Il presente capitolato disciplina la fornitura di materiale edile e reagenti chimici per lo STIR di S. Maria C.V. (CE). L'appalto è diviso in n. 2 lotti.

Art. 5 ***Modalità di espletamento della fornitura***

La gestione della fornitura si articola nel seguente modo: (descrizione analitica della fornitura, tempi di intervento, interventi ordinari e/o straordinari, luoghi di intervento):

Il tipo e la quantità dei materiali da consegnare saranno definiti dalla GISEC che provvederà ad inviare all'Appaltatore mediante fax un modulo di richiesta fornitura su ordine aperto dove verranno indicati:

- data, numero ordine, lotto di riferimento;
- numero progressivo dell'ordine;
- impianto e/o sito di consegna;
- catalogo/listino di riferimento;
- codice merceologico della casa costruttrice offerto;
- tipo e quantità dei materiali da consegnare;
- valore complessivo dei materiali ordinati;
- valore progressivo degli ordini precedenti;
- valore residuo della convenzione;
- termine e luogo di consegna;
- eventuale indicazione dell'urgenza.

I documenti di trasporto dovranno riportare i seguenti dati:

- numero ordine;
- codice merceologico della casa costruttrice offerto;
- tipo e quantità dei materiali consegnati.

La GISEC potrà indicare successivamente necessità diverse rispetto a quelle descritte nel presente documento, qualora esigenze non prevedibili alla data di pubblicazione del presente documento e dei suoi allegati dovessero insorgere.

I quantitativi dei materiali verranno ordinati, di volta in volta durante la vigenza del contratto/accordo quadro, dalla GISEC a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici.

Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di materiale oggetto della presente procedura, durante il periodo di validità contrattuale, la Ditta Aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sulla mancata somministrazione.

Inoltre, nell'esecuzione delle forniture la Ditta Aggiudicataria deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, la GISEC a suo insindacabile giudizio si riserva di bloccare e rigettare materiali non riportanti certificazioni di conformità all'uso previsto.

Le spese di imballo e trasporto sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

Le forniture verranno eseguite in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

Art. 6

Elenco prezzi a base di gara

I prezzi di seguito indicati sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto dall'appaltatore in sede di procedura di gara.

Lotto 1 – Fornitura di materiale edile

Il presente lotto prevede la fornitura di materiale edile in generale, nell'allegato "Listino materiali edili" vengono riportati i prezzi e una breve descrizione del materiale posto a base di gara.

Lotto 2 – Fornitura di reagenti chimici

Pos.	Descrizione Fornitura	U.M.	Prezzo unitario (€)
1	Carbone attivo in polvere	kg	1,80
2	Cloruro Ferrico 41%	kg	0,35
3	Polielettrolita anionico in polvere	kg	3,35
4	Polielettrolita cationico in emulsione	kg	3,80
5	Soda caustica 30%	kg	0,40
6	Anti precipitante multifunzionale per impianto ad osmosi inversa	kg	6,00
7	Detergente acido per impianto osmosi inversa	kg	6,00
8	Ipoclorito di sodio al 14%	kg	0,38
9	Cisternette in polietilene con gabbia con pedana in legno.	cad	135,00

Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della fornitura (costi di trasporto, imballo, ecc.).

I prezzi offerti dall'appaltatore di cui al suddetto elenco in sede di gara, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.

Art. 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 10

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 11

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 12

Inadempimenti e penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (1). L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, a firma del

Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura della Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

(1) L'art. 113-bis del Codice dei contratti dispone come segue: *“Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”*.

Art. 13

Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della

cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo le forniture effettivamente eseguite.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

Art. 14

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.

Art. 15

Pagamento delle fatture

Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica (iva split), tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **7HE8RN5** – ricezionefatturegise@pec.it.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità delle forniture. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione delle forniture.

Art. 16

Revisione prezzi delle forniture

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.

Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio di Caserta.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 17
Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti attuativi qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 18
Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 19
Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

Art. 20
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 21

Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi. Cessione dei crediti. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto nei limiti del 40% dell'importo della fornitura e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 22

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie sarà competente il Tribunale di S. Maria C.V.

Art. 23

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24

Spese di pubblicità di gara, registrazione contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti la gestione del servizio. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa cui provvederà a propria cura e spese il Fornitore, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott. F. Bortone